



COMUNE DI BUCCINO

Provincia di Salerno

C O P I A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 54 del 26/4/2021

Oggetto: Canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico ed esposizione pubblicitaria – Approvazione tariffe per l'anno 2021 e classificazione delle strade ed aree pubbliche

L'anno duemilaventuno il giorno ventisei mese di aprile alle ore 9,30 nella Casa Comunale, la Giunta, legalmente convocata, si è riunita, sotto la presidenza del dott. Nicola Parisi – Sindaco - nelle persone dei Sigg. :

				presenti assenti	
1	Nicola	PARISI	SINDACO	X	
2	Maria	TRIMARCO	ASSESSORE	X	
3	Francesco	FARAO	ASSESSORE	X	
4	Domenico	SENATORE	ASSESSORE	X	
5	Katia	TRIMARCO	ASSESSORE	X	

Totale 5

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Margherita Torraca

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

La Giunta Comunale

Vista la legge n. 160/2019, articolo unico, che, ai commi da 816 a 836, a decorrere dal 2021, istituisce e disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disponendo che il predetto canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province, prevedendo altresì che lo stesso è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Nello specifico è disposto:

✓ **al comma 816** il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il quale sostituisce il COSAP – Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità e il Diritto sulle pubbliche affissioni e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

✓ **al comma 817**, il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

✓ **al comma 819** il presupposto del canone è:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato,

✓ **al comma 821** il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

✓ **al comma 837** il Canone mercatale per la concessione dell'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione del COSAP - Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, della **TARIG – Tassa rifiuti giornaliera**.

✓ **al comma 838** dispone che il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Considerato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 08/04/2021, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Regolamento l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria disponendo che i regolamenti comunali delle entrate abrogate per legge a valere dal 01.01.2021, restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020;

Ritenuto di dover approvare le tariffe del nuovo canone patrimoniale al fine di consentirne l'applicazione e che si rende necessario determinare:

1) i coefficienti moltiplicatori e le tariffe riferite al canone patrimoniale unico;

2) la classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche basata su 3 categorie tariffarie, per quanto concerne il canone per l'occupazione di suolo pubblico, e una sola categoria per il canone di esposizione;

Considerato che:

✓ il comma 1 dell'art 30 del Decreto Sostegni pubblicato in G.U. n 41 del 22 marzo 2021 dispone la modifica del termine di esenzione per il versamento del canone unico ex Tosap che a causa del protrarsi dello stato di emergenza proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2021 l'esenzione dal versamento;

✓ nelle more dei continui rinvii e delle annunciate nuove variazioni normative, si rende necessario procedere ad una conferma temporanea delle aliquote vigenti, salva successiva variazione delle aliquote e degli eventuali saldi;

Visto:

✓ il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

✓ l'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

✓ il comma 3 bis dell'art. 106 del DL 34/2020 convertito in legge n. 77/2020 con il quale il legislatore ha testualmente disposto che “Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”;

✓ il Decreto del Ministro dell'Interno 13 gennaio 2021, con il quale è stata disposta la proroga al 31 marzo del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli Enti Locali;

✓ il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 29 aprile 2021, con il quale è stata disposta la proroga al 31 maggio del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli Enti Locali;

✓ lo Statuto Comunale;

✓ il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto e richiamato il parere favorevole di cui all'art. 49 del D. Lgs 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

All' unanimità dei voti favorevoli;

DELIBERA

1. **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. **di confermare**, al momento le aliquote già vigenti per l'anno 2020 e di riservarsi, nei termini di legge l'approvazione delle nuove aliquote del canone unico così come fissate dalle norme di riferimento;

5. **di dare atto** che per effetto della misura delle tariffe approvate con il presente provvedimento si realizza l'invarianza di gettito richiesta dal comma 817 dell'art. 1 della legge n. 160/2019, riferita alle precedenti entrate;

6. **di dare atto** che:

✓ i contribuenti che hanno effettuato il pagamento dei canoni soppressi, a seguito di autorizzazioni e concessioni rilasciate per il periodo intercorrente tra il 01.01.2021 e l'esecutività del presente atto e di quello che si adotterà in seguito, non saranno tenuti a corrispondere eventuali integrazioni derivanti dalle tariffe che in seguito si approveranno approvate;

✓ ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i. sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di Salerno - entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni;

7. **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile.

Il Presidente
Dott. Nicola Parisi
F.to come originale



Il Segretario
Dott.ssa Margherita Torraca
F.to come originale

O Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/00

O Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/00

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata:

Affissa all'Albo Pretorio il 13 MAG. 2021 registrata al n. _____ per prescritta

Pubblicazione di giorni quindici consecutivi e vi rimarrà fino alla scadenza.

Buccino li 13 MAG. 2021

Il Responsabile dell'Albo Pretorio
F.to Sig. Sabato A. Trimarco



Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Margherita Torraca

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesesa deliberazione:

() è stata dichiarata immediatamente esecutiva

() è divenuta esecutiva per decorrenza termini

Buccino li 13 MAG. 2021



Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Margherita Torraca

Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari (art. 125 D. Lgs. n. 267/2000)

Buccino li 13 MAG. 2021



Per copia conforme all'originale
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Margherita Torraca